



## **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **VISTI:**

- l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, che ha disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli Enti Locali é differito al 31 marzo 2019;
- la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali);
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**UDITO** l'intervento del Sindaco che illustra l'argomento, in relazione ai presupposti impositivi, avuto riguardo alla composizione della IUC nelle sue distinte nature: Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui Servizi (TASI) applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale

**PRESO ATTO** che per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria e la TASI non sono state apportate modifiche normative per l'annualità 2019 e che con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 11.02.2019 è stata deliberata la TARI per l'annualità 2019;

**SOTTOLINEATO**, quindi, che nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente,

anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2019 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO**, inoltre, che:

- con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**PRESO ATTO** che l'art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 conferma in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2017 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2019 e nella stessa misura applicata per l'anno 2017, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2019 anche sotto questo profilo;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino

all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento

- in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;
- sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:
  - a) Riduzioni per immobili inagibili ai fini IMU;
  - b) Riduzione per immobili in ristrutturazione come da denuncia/autocertificazione ai fini IMU;
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla L 208/15,
- l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
  - a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 139.500,00
Cura del verde pubblico	€ 112.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 40.000,00
Sgombero neve	€ 171.000,00

Servizi di polizia locale	€ 147.360,00
Servizio di protezione civile	€ 29.500,00
Videosorveglianza	€ -
Reti wi-fi pubbliche	€ -
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 2.500,00
Anagrafe	€ 99.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 741.160,00</b>

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre

**RICHIAMATI:**

- la propria deliberazione n. 2 del 19.04.2018 con la quale si approvavano le aliquote e tariffe relative all'Imposta Unica Comunale per l'anno 2018;

- i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvati con deliberazione consiliare n.6 in data 28.04.2016;

**VISTA** la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*» e s.m.i;

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Segretario in merito alla legittimità del presente atto;

**AD UNANIMITA'** di voti palesemente espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

**DI CONFERMARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU e TASI in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° GENNAIO 2019:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione ai sensi della legge 431/98 per almeno 4 anni, come abitazione principale a residenti con contratto regolarmente registrato.	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille (riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota ordinaria	8,0 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	8,0 per mille

**DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

#### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

1. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0 per mille
--	-------------

Aliquota per abitazione e relative pertinenze date in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano quale abitazione principale dichiarata come tale ai fini IMU	0,5 per mille
Aliquota per altri fabbricati (A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 C2 C6 C7)	0,5 per mille
Aliquota per fabbricati siti in località sparse prive di servizi comunali ( altitudine superiore a 1200 m. s.l.m)	0 per mille
Aliquota per i fabbricati Cat. C1- C3 - A 10	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille
Aliquota Immobili merce	0 per mille

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **20%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 12,82 per cento.

**DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno 2019
	Saldo Possessore	16 dicembre 2019

**DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**DI DARE ATTO** che tali aliquote decorreranno dal 1° Gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività;

**DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione e pubblicare la medesima sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE  
f.to : GRAZIOLA Lorenzo Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to : TANGO Matilde

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 19/03/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to TANGO Matilde

=====

Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

REGOLARITÀ CONTABILE  
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)

LEGITTIMITÀ  
Parere favorevole f.to (IL SEGRETARIO)

REGOLARITÀ TECNICA  
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)